

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2016
613/2016/E/EEL**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONNESSI ALLE RETI DI MEDIA TENSIONE,
PREVISTI DALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 84/2012/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 27 ottobre 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 6 novembre 2007, 280/07 e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 84/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 84/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2013, 243/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 243/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 578/2013/R/eel e il relativo Allegato A;
- la relazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 339/2016/I/efr;
- l'Allegato A70 al Codice di rete di Terna S.p.a. (di seguito: Terna), recante "Regolazione tecnica dei requisiti di sistema della generazione distribuita" (di seguito: Allegato A70);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16;
- la lettera del 27 aprile 2016, prot. Autorità 12085 del 27 aprile 2016, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità a Terna (di seguito: lettera 27 aprile 2016);
- la lettera del 23 maggio 2016, prot. Autorità 14946 del 23 maggio 2016, trasmessa da Terna alla Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: lettera 23 maggio 2016);
- la lettera del 3 giugno 2016, prot. Autorità 16012 del 3 giugno 2016, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai gestore di rete (di seguito: prima lettera 3 giugno 2016);

- la lettera del 3 giugno 2016, prot. Autorità 16019 del 3 giugno 2016, trasmessa dalla Direzione Mercati dell'Autorità ai gestore di rete (di seguito: seconda lettera 3 giugno 2016);
- i riscontri dei gestore di rete alla prima e alla seconda lettera 3 giugno 2016;
- la lettera del 21 ottobre 2016, prot. Autorità n. 30235 del 24 ottobre 2016, trasmessa da Terna alla Direzione Mercati dell'Autorità (di seguito: lettera 21 ottobre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha stabilito che fossero effettuati degli interventi urgenti sugli impianti di produzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale; tali interventi si sono resi necessari per evitare potenziali impatti rilevanti sulla gestione in sicurezza del sistema elettrico e sui costi connessi alla medesima gestione;
- per i predetti motivi, l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, ha, tra l'altro, approvato l'Allegato A70 al Codice di rete di Terna (successivamente introitato nelle Norme CEI 0-16 e 0-21), prevedendone l'applicazione agli impianti di produzione che sarebbero stati connessi alle reti di media e bassa tensione successivamente all'1 aprile 2012. Il rispetto del predetto Allegato A70 per gli impianti di nuova realizzazione dovrebbe essere garantito, essendo condizione necessaria ai fini della connessione;
- l'intervento più urgente, ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale, è consistito nell'ampliamento del campo di funzionamento (in termini di frequenza e tensione) degli impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione, previsto dal paragrafo 5 dell'Allegato A70 a cui è stato affiancato anche quello previsto dal paragrafo 8 del medesimo Allegato A70 (sistema di protezione di interfaccia a sblocco voltmetrico) al fine di non pregiudicare la qualità del servizio elettrico e di garantire la sicurezza sulla rete di distribuzione;
- l'Autorità, con la deliberazione 84/2012/R/eel, poi integrata dalla deliberazione 243/2013/R/eel, ha altresì previsto che alcune parti dell'Allegato A70 (il paragrafo 5 e, in alcuni casi, anche il paragrafo 8) trovassero applicazione anche agli impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, definendo le tempistiche per i relativi adeguamenti; più in dettaglio, con esclusivo riferimento agli impianti connessi alle reti di media tensione, è stato previsto che gli impianti di produzione dovessero essere adeguati:
 - entro il 31 marzo 2013, nel caso di potenza superiore a 50 kW (articolo 5);
 - entro il 30 giugno 2014, nel caso di potenza fino a 50 kW (articolo 5bis);
- inoltre, nell'ambito degli interventi di adeguamento degli impianti connessi alle reti di media tensione e già in esercizio alla data del 31 marzo 2012, la deliberazione 84/2012/R/eel ha previsto che:
 - nel caso degli impianti di produzione tradizionali (impianti di produzione rotanti, sincroni o asincroni connessi alla rete senza interposizione di sistemi di

- raddrizzamento/inversione) di potenza superiore a 50 kW, i produttori abbiano l'obbligo di adeguare il sistema di protezione di interfaccia alle prescrizioni del paragrafo 8 dell'Allegato A70 e il funzionamento degli impianti alle prescrizioni del paragrafo 5 del medesimo Allegato A70 esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate, dando evidenza ai gestori di rete dei nuovi ampliati limiti di frequenza (e di tensione) entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio e del periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti;
- nel caso degli impianti di produzione tradizionali di potenza fino a 50 kW, i produttori abbiano l'obbligo di adeguare il funzionamento degli impianti alle sole prescrizioni del paragrafo 5 dell'Allegato A70 esclusivamente entro i limiti consentiti dalle macchine rotanti già installate, dando evidenza ai gestori di rete dei nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio e del periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti;
 - l'Autorità, all'articolo 6.3ter della deliberazione 84/2012/R/eel, ha altresì previsto che, nel caso di impianti non adeguati ai sensi degli articoli 5 e 5bis della medesima deliberazione (sopra richiamati), il gestore di rete debba darne comunicazione al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) e al produttore affinché il primo sospenda l'erogazione degli incentivi fino all'avvenuto adeguamento degli impianti, come comunicato dal produttore al gestore di rete e come positivamente verificato da quest'ultimo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto interministeriale 5 luglio 2012;
 - l'Autorità, nella motivazione della deliberazione 84/2012/R/eel, ha anticipato che avrebbe valutato successivamente le ulteriori azioni da intraprendere, tra cui anche l'eventuale ordine di distacco dalla rete elettrica, nei confronti dei produttori che, pur avendone l'obbligo, non avessero provveduto ad adeguare i loro impianti con le modalità e le tempistiche previste; un tale adeguamento, infatti, costituisce un aspetto essenziale e necessario per la garanzia della sicurezza del sistema elettrico.

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Mercati dell'Autorità, con lettera 27 aprile 2016, ha richiesto, a Terna, tra l'altro, dati e informazioni, con dettaglio sia regionale che per singolo gestore di rete, in merito allo stato di attuazione degli articoli 5 e 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel; in particolare, è stato richiesto di predisporre l'elenco puntuale degli impianti di produzione che, sulla base delle informazioni in possesso della medesima Terna, risultino inadempienti alle prescrizioni della deliberazione 84/2012/R/eel, a partire dagli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione;
- Terna, con lettera 23 maggio 2016, ha messo a disposizione della Direzione Mercati dell'Autorità le informazioni aggiornate al mese di aprile 2016 da cui si evince che:

- a) circa 30 piccole imprese distributrici non avevano ancora comunicato a Terna gli esiti degli adeguamenti degli impianti di produzione connessi alle proprie reti;
- b) circa 1.500 impianti di produzione connessi alle reti di media tensione, per una relativa potenza totale pari a circa 1.600 MW, risultavano non adeguati o, in relazione a essi, non erano disponibili informazioni per le motivazioni di cui alla lettera a);
- la Direzione Mercati dell'Autorità, ai fini della predisposizione delle azioni di propria competenza, ha quindi richiesto:
 - a) con la prima lettera 3 giugno 2016, a ciascuna delle imprese distributrici di cui alla lettera a) del precedente considerato, di comunicare a Terna e alla medesima Direzione, gli esiti puntuali degli adeguamenti degli impianti di produzione connessi alle proprie reti, ai sensi della deliberazione 84/2012/R/eel;
 - b) con la seconda lettera 3 giugno 2016, a ciascun gestore di rete diverso da quelli di cui alla lettera a), di verificare l'effettivo stato di adeguamento degli impianti di produzione connessi alla propria rete di media tensione confermando, correggendo o completando le informazioni in possesso di Terna. Tra l'altro, è stato richiesto di evidenziare se gli impianti di produzione non adeguati siano collegati a unità di consumo ovvero se siano dedicati alla sola immissione in rete dell'energia elettrica prodotta;
- tenendo conto degli ulteriori dati resi disponibili dai gestore di rete, Terna, con lettera 21 ottobre 2016, ha trasmesso l'elenco più aggiornato degli impianti di produzione connessi alle reti di media tensione non ancora adeguati ai sensi della deliberazione 84/2012/R/eel; in particolare, sulla base delle informazioni trasmesse da Terna e dai gestori di rete, attualmente risultano 1.069 impianti di produzione connessi alle reti di media tensione ancora non adeguati (su un totale di 18.393 impianti), per una relativa potenza totale pari a circa 960 MW (su un totale di circa 15,5 GW).

RITENUTO CHE:

- in assenza di elementi informativi e documentali idonei a dimostrare una oggettiva e inimitabile impossibilità dei titolari di tali impianti ad adempiere agli obblighi prescritti dalla deliberazione 84/2012/R/eel e in considerazione dell'interesse primario di assicurare la sicurezza della rete elettrica, sia necessario intimare ai produttori che non hanno ancora ottemperato alle prescrizioni degli articoli 5 e 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel di procedere in tal senso adeguando, in via prioritaria, gli impianti di taglia superiore in ragione del loro maggiore impatto sul funzionamento della rete elettrica rispetto a quelli di potenza inferiore; a tal fine, i produttori dovranno procedere entro e non oltre:
 - il 31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alle reti di media tensione;

- il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi alle reti di media tensione;
- sia opportuno prevedere che i gestori di rete notifichino tempestivamente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, il presente provvedimento ai produttori che gestiscono gli impianti di produzione di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento;
- in attuazione a quanto già disposto dalla richiamata deliberazione e dal decreto interministeriale 5 luglio 2012, si debba prescrivere al GSE, qualora non abbia già provveduto, di sospendere con effetto immediato:
 - l'erogazione degli incentivi;
 - l'efficacia delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato, nei confronti degli impianti di produzione di cui all'Allegato 1 che accedono ai meccanismi incentivanti e/o ai servizi di scambio sul posto e di ritiro dedicato, fino all'avvenuto adeguamento degli stessi;
- sia opportuno prevedere che, a seguito degli adeguamenti, entro le tempistiche di cui sopra e sulla base di modalità analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 84/2012/R/eel:
 - il produttore comunichi al gestore di rete, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), l'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione nel rispetto dell'articolo 5 ovvero dell'articolo 5bis della medesima deliberazione 84/2012/R/eel;
 - il produttore, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente alinea, sottoscriva e invii al gestore di rete il nuovo regolamento di esercizio reso disponibile dal medesimo gestore;
 - il gestore di rete, a cui si applica quanto già previsto dall'articolo 6, comma 1, della deliberazione 84/2012/R/eel, effettui un sopralluogo presso gli impianti sottoposti agli obblighi di adeguamento per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dandone comunicazione al produttore e al GSE;
 - in caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente alinea, il GSE proceda all'erogazione degli incentivi precedentemente sospesi in favore degli impianti che ne hanno diritto;
- al fine di preservare la sicurezza del sistema elettrico, si debba prevedere che gli impianti di produzione, che non sono stati adeguati entro le tempistiche di cui sopra, siano disconnessi dalla rete elettrica, stabilendo, in particolare, che:
 - nel caso di impianti di produzione non facenti parte di altri sistemi semplici di produzione e consumo (ASSPC), il gestore di rete effettui la disattivazione della connessione dandone informazione a Terna;
 - nel caso di impianti di produzione facenti parte di ASSPC, il produttore apra in modo permanente l'interruttore del dispositivo di generatore dandone comunicazione al gestore di rete affinché questo possa effettuare le opportune

- verifiche secondo modalità autonomamente definite, in esito alle quali provvede a darne informazione a Terna;
- si debba altresì prevedere che, a seguito dell'adeguamento degli impianti di produzione già oggetto di disconnessione dalla rete elettrica e con modalità analoghe a quelle già previste dalla deliberazione 84/2012/R/eel:
 - il produttore comunichi al gestore di rete, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), l'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione nel rispetto dell'articolo 5 ovvero dell'articolo 5bis della medesima deliberazione 84/2012/R/eel;
 - il produttore, contestualmente alla comunicazione di cui al precedente alinea:
 - i. sottoscriva e trasmetta al gestore di rete il nuovo regolamento di esercizio reso disponibile dal medesimo gestore;
 - ii. trasmetta al gestore di rete la ricevuta attestante il pagamento del corrispettivo, pari a 200 € a copertura dei costi sostenuti dal gestore di rete per i propri sopralluoghi;
 - il gestore di rete effettui un sopralluogo sull'impianto per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dandone comunicazione al produttore e al GSE;
 - in caso di esito positivo delle verifiche di cui al precedente alinea, l'impianto possa essere riconnesso alla rete elettrica e il GSE proceda all'erogazione degli incentivi precedentemente sospesi in favore degli impianti che ne hanno diritto;
 - l'inadempimento agli obblighi previsti articoli 5 e 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel nei termini sopra indicati, costituisca condizione per l'avvio di procedimenti per l'adozione provvedimenti sanzionatori nei confronti dei produttori inadempienti, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95

DELIBERA

Articolo 1

Intimazione ad adempiere agli obblighi previsti dalla deliberazione 84/2012/R/eel

- 1.1 Si intima ai produttori responsabili della gestione degli impianti di produzione identificati dai codici CENSIMP e sottesi ai codici POD di cui all'Allegato A al presente provvedimento, connessi alle reti di media tensione, già in esercizio alla data del 31 marzo 2012 e non ancora adeguati ai sensi dell'articolo 5 ovvero dell'articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 5 ovvero all'articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel entro e non oltre:
- a) il 31 gennaio 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza superiore a 50 kW connessi alle reti di media tensione;

- b) il 31 marzo 2017, nel caso degli impianti di produzione di potenza fino a 50 kW connessi alle reti di media tensione, ovvero di dare tempestiva evidenza documentale all'Autorità e al gestore di rete del già avvenuto adempimento in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 1.2 I gestori di rete alle cui reti elettriche sono connessi gli impianti di produzione di cui al comma 1.1 notificano tempestivamente ai corrispondenti produttori il presente provvedimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata.
- 1.3 Il GSE, qualora non abbia già provveduto, procede, nei confronti dei gestori degli impianti di produzione di cui al comma 1.1, alla sospensione con effetto immediato dell'erogazione degli incentivi e delle convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato qualora presenti.

Articolo 2

Adempimenti successivi all'adeguamento degli impianti di produzione entro le tempistiche definite

- 2.1 A seguito dell'adempimento da parte dei titolari dell'impianto di produzione alle prescrizioni dall'articolo 5, comma 5.1, ovvero dall'articolo 5bis, comma 5bis.1, della deliberazione 84/2012/R/eel, il produttore entro le medesime tempistiche di cui al comma 1.1, è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio reso disponibile dal gestore di rete inoltrandolo al medesimo e allegando:
- a) la documentazione prevista dall'articolo 5 ovvero dall'articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, qualora non già inviata;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione nel rispetto dell'articolo 5 ovvero dell'articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel (specificando, nel caso di impianti di produzione tradizionali, i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti).
- 2.2 Il gestore di rete, entro 40 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2.1, effettua un sopralluogo presso l'impianto di produzione per verificare l'adempimento alle disposizioni di cui al presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti al produttore, a Terna e al GSE. In tali casi trova applicazione quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione 84/2012/R/eel.

- 2.3 Qualora l'esito della verifica di cui al comma 2.2 sia positivo, le eventuali sospensioni di cui al comma 1.3 cessano i propri effetti.

Articolo 3

Adempimenti successivi all'adeguamento degli impianti di produzione oltre le tempistiche definite

- 3.1 Nel caso di impianti di produzione non adeguati entro le tempistiche di cui al comma 1.1:
- a) nel caso di impianti di produzione non facenti parte di ASSPC, il gestore di rete disattiva la connessione, dandone informazione a Terna;
 - b) nel caso di impianti di produzione facenti parte di ASSPC, il produttore è tenuto ad aprire in modo permanente l'interruttore del dispositivo di generatore, dandone comunicazione al gestore di rete affinché questo possa effettuare le opportune verifiche sugli impianti, secondo modalità autonomamente definite, in esito alle quali provvede a darne informazione a Terna. Qualora il produttore non dia seguito a quanto qui previsto, il gestore di rete ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.
- 3.2 Nei casi di cui al comma 3.1, a seguito dell'adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 5, comma 5.1, ovvero dall'articolo 5bis, comma 5bis.1, della deliberazione 84/2012/R/eel, il produttore è tenuto a sottoscrivere il nuovo regolamento di esercizio reso disponibile dal gestore di rete e a inoltrarlo al medesimo, allegando:
- a) la documentazione prevista dall'articolo 5 ovvero dall'articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel, qualora non già inviata;
 - b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta, ai sensi del D.P.R. 445/00, da un responsabile tecnico di impresa installatrice abilitata o da un professionista iscritto all'albo professionale (ciascuno secondo le rispettive competenze), attestante l'avvenuto adeguamento dell'impianto di produzione nel rispetto dell'articolo 5 ovvero dell'articolo 5bis della deliberazione 84/2012/R/eel (specificando, nel caso di impianti di produzione tradizionali, i nuovi ampliati limiti di frequenza entro cui la macchina è in grado di rimanere in servizio a seguito dell'adeguamento, qualora diversi, ed evidenziando il periodo di tempo massimo oltre il quale tali limiti ampliati non possono essere mantenuti);
 - c) la documentazione attestante il pagamento al gestore di rete del corrispettivo, pari a 200 €, a copertura delle attività svolte dal medesimo gestore ai fini del sopralluogo di cui al comma 3.3.
- 3.3 Il gestore di rete, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3.2 inoltrata dal produttore, effettua un

sopralluogo presso l'impianto di produzione per verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento, dando comunicazione dei relativi esiti al produttore, a Terna e al GSE.

- 3.4 Qualora l'esito della verifica di cui al comma 3.3 sia positivo:
- a) l'impianto di produzione può essere riconnesso alla rete elettrica;
 - b) le eventuali sospensioni di cui al comma 1.3 cessano i propri effetti.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 La presente deliberazione viene trasmessa a Terna S.p.a., ai gestori di rete richiamati nell'Allegato A e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a..
- 4.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni